



# COMUNE DI CASTEL D'AIANO

(Città Metropolitana di Bologna)

## DELIBERAZIONE

## ORIGINALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE N. 49

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: **TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019**

Addì **VENTOTTO DICEMBRE DUEMILADICIOTTO**, alle ore **20:30** nella sala Consigliare del Municipio.

Con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, è stata convocata la seduta del Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

|     |                             |                 |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 1)  | <b>ARGENTIERI SALVATORE</b> | <b>Presente</b> |
| 2)  | <b>ZANNI ROBERTO</b>        | <b>Assente</b>  |
| 3)  | <b>VENTURINI ELISA</b>      | <b>Presente</b> |
| 4)  | <b>RIGHI RENZO</b>          | <b>Assente</b>  |
| 5)  | <b>BUTI CARLO</b>           | <b>Presente</b> |
| 6)  | <b>FICHI SILVANO</b>        | <b>Presente</b> |
| 7)  | <b>MEZZINI CARLO</b>        | <b>Presente</b> |
| 8)  | <b>MAZZA GIANCARLO</b>      | <b>Presente</b> |
| 9)  | <b>VITALI GIORGIO</b>       | <b>Presente</b> |
| 10) | <b>BATTISTINI GIANLUCA</b>  | <b>Assente</b>  |
| 11) | <b>PICCINELLI GIANMARCO</b> | <b>Presente</b> |

Partecipa il **Vice Segretario Reggente dott. Michele Deodati** di questo Comune che redige il verbale.

Il **Dott. Argentieri Salvatore** in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e, riscontrata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, designando a scutatori i consiglieri sigg.:

BUTI CARLO

MEZZINI CARLO

PICCINELLI GIANMARCO.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione d GC nr.122 del 10/12/2018 concernente "Tariffe per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019 - Atto di indirizzo";

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella*

*determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “... Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015...”;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 21/07/2014, *immediatamente eseguibile ai sensi di legge*;

Richiamata la propria deliberazione n. 52 in data 29/12/2017, con la quale, per l'anno di imposta 2018, questo Comune ha deciso:

- o *l'applicazione della TASI nella misura del 3,30 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A1-A8-A9);*

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Ritenuto opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco anche per il 2019, assumere prudenzialmente che esso sia esteso all'esercizio 2019, con la sola eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, anche per l'anno di imposta **2019**, può unicamente:

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2018 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Visto lo schema di bilancio di previsione approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr.125 del 10/12/2018;

Vista la *proposta di* deliberazione di Consiglio Comunale adottata in questa stessa seduta, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

#### **Aliquote e detrazioni IMU anno 2019**

| <b>Fattispecie</b>                                                          | <b>Aliquota/detrazione</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 1,70 per mille             |
| Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D      | 10,60 per mille            |
| Altri immobili (compreso aree edificabili)                                  | 10,60 per mille            |
| Detrazione per abitazione principale                                        | € 200,00                   |

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto necessario, per l'anno 2019, di confermare l'aliquota del 3,3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze dando atto che per effetto della legge 208/2015 la TASI è dovuta unicamente sulle abitazioni principali accatastate nelle categorie A1 – A8 – A9 e relative pertinenze;

Ritenuto, inoltre, in ordine all'applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale di confermare le detrazioni già previste:

Detrazione diversificata in ragione di scaglioni di rendita:

| <b>Rendita catastale (*)</b> | <b>Detrazione</b> |
|------------------------------|-------------------|
| Da 0,00 a 300                | 110,00            |
| Da 300,01 a 400,00           | 80,00             |
| Da 400,01 a 500,00           | 50,00             |
| Da 500,01 a 600,00           | 20,00             |
| Oltre 600,01                 | 0,00              |

(\*) *La rendita catastale di riferimento è quella dell'intera abitazione e delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente.*

*Per pertinenze all'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 – C6 – C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali unificate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

*Ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni persona portatrice di handicap grave beneficiaria di assegno di accompagnamento presente nel nucleo familiare del soggetto passivo a condizione che gli stessi dimorino stabilmente e risiedano anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.*

*La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni che ne danno diritto ed è suddivisa in parti uguali tra i possessori contitolari dimorabili e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.*

*Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione compete anche qualora non spetti la detrazione legata alla rendita catastale.*

*Per fruire della ulteriore detrazione il soggetto passivo deve presentare apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto.*

*L'autocertificazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo ed è valida anche per gli anni seguenti qualora non mutino le circostanze che la fondano.*

Tenuto conto che in base alle risultanze catastali nel Comune d Castel d'Aiano alla data odierna non risultano immobili accatastrati nelle Categorie A1, A8 e A9 e che pertanto non è possibile prevedere alcun importo a titolo di TASI;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 4 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o gestione dei beni demaniali e patrimoniali;

Visto il costo del servizio indivisibile di cui sopra, risultante dalla scheda allegata al presente provvedimento;

Visti:

a) l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

e) il Comunicato del Ministero dell'Interno 26 novembre 2018 che recita: *“Con Decreto del Ministro dell'interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.*

*Il provvedimento viene adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”*;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Visto l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto l'art.21 bis del D.L. 50/2017 che al comma 2 recita *“A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012 n.243”*;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n.35 del 27/09/2018 *“Approvazione Documento Unico di Programmazione(DUP) – Periodo 2019/2021 (Art.170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e della Giunta Comunale n.108 del 10/12/2018 *“Approvazione nota di aggiornamento al DUP”*;*

Ritenuto di provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile e di conformità sulla proposta di deliberazione in oggetto, che si allegano;

Con i seguenti voti: presenti componenti Consiglio n.8; assenti n.3; votanti n.8, astenuti n.2 (Vitali, Piccinelli).; favorevoli n.6; contrari nessuno;

## DELIBERA

- a) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI **per l'anno 2019**:

| Fattispecie                                                                 | Aliquota       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 3,30 per mille |

- b) di stabilire, in attuazione dell'articolo 5 del Regolamento per l'applicazione della TASI, le seguenti detrazioni per abitazione principale:

Detrazione diversificata in ragione di scaglioni di rendita:

| Rendita catastale (*) | Detrazione |
|-----------------------|------------|
|-----------------------|------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Da 0,00 a 300      | 110,00 |
| Da 300,01 a 400,00 | 80,00  |
| Da 400,01 a 500,00 | 50,00  |
| Da 500,01 a 600,00 | 20,00  |
| Oltre 600,01       | 0,00   |

(\*) *La rendita catastale di riferimento è quella dell'intera abitazione e delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente.*

*Per pertinenze all'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 – C6 – C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali unificate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

*Ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni persona portatrice di handicap grave beneficiaria di assegno di accompagnamento presente nel nucleo familiare del soggetto passivo a condizione che gli stessi dimorino stabilmente e risiedano anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.*

*La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni che ne danno diritto ed è suddivisa in parti uguali tra i possessori contitolari dimorabili e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.*

*Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione compete anche qualora non spetti la detrazione legata alla rendita catastale.*

*Per fruire della ulteriore detrazione il soggetto passivo deve presentare apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto.*

*L'autocertificazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo ed è valida anche per gli anni seguenti qualora non mutino le circostanze che la fondano.*

- c) di stimare in €. 0 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra;
- d) di stabilire in €. 125.927,94 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato l'eventuale gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella scheda allegata al presente;
- e) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con i seguenti voti: presenti componenti Consiglio n.8; assenti n.3; votanti n.8, astenuti n.0.; favorevoli n.8; contrari nessuno;

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



# COMUNE DI CASTEL D'AIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2019

### 1) SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

| Rif. al bilancio                              | COSTI                                      |         | Importo             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------|
| <b>A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6)</b>       |                                            |         | <b>€ 125.927,94</b> |
|                                               | <b>A.1) Personale</b>                      |         | € 28.821,51         |
|                                               |                                            | € ..... |                     |
|                                               |                                            | € ..... |                     |
|                                               | <b>A.2) Acquisizione di beni e servizi</b> |         | € 87.194,00         |
|                                               |                                            | € ..... |                     |
|                                               |                                            | € ..... |                     |
|                                               | <b>A.3) Trasferimenti</b>                  |         | € 0,00              |
|                                               |                                            | € ..... |                     |
|                                               |                                            | € ..... |                     |
|                                               | <b>A.4) Interessi passivi</b>              |         | € 6.099,19          |
|                                               |                                            | € ..... |                     |
|                                               |                                            | € ..... |                     |
|                                               | <b>A.5) Imposte e tasse</b>                |         | € 3.813,24          |
|                                               |                                            | € ..... |                     |
|                                               |                                            | € ..... |                     |
|                                               | <b>A.6) Ammortamenti e accantonamenti</b>  |         | € 0,00              |
|                                               |                                            | € ..... |                     |
|                                               |                                            | € ..... |                     |
| <b>B) COSTI INDIRETTI</b>                     |                                            |         | <b>€ 0,00</b>       |
|                                               |                                            | € ..... |                     |
|                                               |                                            | € ..... |                     |
|                                               |                                            | € ..... |                     |
|                                               |                                            | € ..... |                     |
|                                               |                                            | € ..... |                     |
| <b>TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)</b> |                                            |         | <b>€ 125.927,94</b> |

Note: .....

.....

.....

.....



**COMUNE DI CASTEL D'AIANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 49 del 28/12/2018**

OGGETTO:

**TARIFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**Dott. ARGENTIERI SALVATORE**

**FIRMATO**  
**IL VICE SEGRETARIO REGGENTE**  
**DOTT. DEODATI MICHELE**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



# COMUNE DI CASTEL D'AIANO

Città Metropolitana di Bologna

Allegato alla proposta di deliberazione n. 55 del 19/12/2018

C.C.

Deliberazione n. 49 del 28/12/2018

OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si attesta che il provvedimento, **comportando effetti diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, **necessita** di parere contabile ; si esprime, pertanto, parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa proposta, nella formulazione presentata.

Castel d'Aiano, lì 22/12/2018

Il Responsabile di P.O.

(Ronchetti Giuliana)

\*\*\*\*\*

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ex. Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla suesposta proposta di deliberazione ed agli specifici elementi utili relativi all'istruttoria tecnica che precede, si esprime, in ordine alla regolarità contabile della stessa :

**PARERE FAVOREVOLE**

**PARERE CONTRARIO**

Con le seguenti motivazioni:

Castel d'Aiano, lì 22/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Ronchetti Giuliana)

\*\*\*\*\*